

**Deliberazione 14 luglio 2006, n. 146/06**

**Parere al Ministro dello Sviluppo Economico sull'aggiornamento della rete nazionale di gasdotti ai sensi dell'articolo 9, comma 1, del decreto legislativo 23 maggio 2000, n. 164**

## **L'AUTORITÀ PER L'ENERGIA ELETTRICA E IL GAS**

Nella riunione del 14 luglio 2006

### **Visti:**

- il decreto legislativo 23 maggio 2000, n. 164 (di seguito: decreto legislativo n. 164/00);
- la legge 23 agosto 2004, n. 239 (di seguito: legge n. 239/04);
- l'articolo 52-quinques del decreto del Presidente della Repubblica 8 giugno 2001, n. 327, come modificato dal decreto legislativo 27 dicembre 2004, n. 330;
- il decreto del Ministro dell'Industria, del Commercio e dell'Artigianato, 22 dicembre 2000 (di seguito: decreto 22 dicembre 2000);
- il decreto del Ministro delle Attività Produttive 4 agosto 2005;
- la deliberazione dell'Autorità per l'energia elettrica e il gas (di seguito: l'Autorità) 12 ottobre 2000, n. 186/00;
- la deliberazione dell'Autorità 15 giugno 2004, n. 86/04;
- la deliberazione dell'Autorità 21 giugno 2005, n. 120/05.

### **Considerato che:**

- l'articolo 9, comma 1, del decreto legislativo n.164/00 prevede che la rete nazionale di gasdotti sia individuata e aggiornata con decreto del Ministero dell'Industria, del Commercio e dell'Artigianato, sentita la Conferenza unificata e l'Autorità;
- il decreto 22 dicembre 2000 ha individuato la rete nazionale di gasdotti ai sensi del citato articolo 9, comma 1, del decreto legislativo n. 164/00, prevedendo, all'articolo 3, comma 1, che il suo aggiornamento avvenga sentita l'Autorità;
- la legge n. 239/04 prevede: all'articolo 1, comma 7, lettera h), che la funzione di programmazione di grandi reti infrastrutturali energetiche dichiarate di interesse nazionale ai sensi delle leggi vigenti sia effettuata dallo Stato, avvalendosi dell'Autorità; e all'articolo 1, comma 8, lettera b), punto 2), che lo stesso Stato provveda all'individuazione della rete nazionale di gasdotti di intesa con la Conferenza unificata, avvalendosi dell'Autorità;
- con note rispettivamente del 13 aprile 2006, protocollo n. 6892 (prot. Autorità n. 10934 del 4 maggio 2006) e del 22 maggio 2006, protocollo n. 8812 (prot. Autorità n. 13704, del 8 giugno 2006) il Ministero delle Attività Produttive (ora Ministero

dello Sviluppo Economico), Direzione generale dell'energia e delle risorse minerarie, ha richiesto all'Autorità le proprie osservazioni in relazione all'inserimento nella rete nazionale di gasdotti di gasdotti in fase progettuale, indicati nelle medesime note.

**Considerato che** per le loro caratteristiche tecnico-funzionali i seguenti gasdotti, indicati nelle citate note, sono riconducibili a quelli previsti dell'articolo 2, comma 1, del decreto 22 dicembre 2000, e precisamente:

- a) il gasdotto di collegamento, in fase progettuale, tra il terminale di rigassificazione di gas naturale liquefatto (di seguito: terminale di Gnl) localizzato a largo delle coste toscane e la rete nazionale, presso la località Suese (LI), alla stregua di altri gasdotti di collegamento con terminali di Gnl già ricompresi nella medesima categoria, rientra tra i gasdotti previsti dall'articolo 2, comma 1, lettera f), del decreto 22 dicembre 2000;
- b) il gasdotto denominato "Poggio Renatico-Cremona", in fase progettuale, rientra tra i gasdotti previsti dall'articolo 2, comma 1, lettera f), del decreto 22 dicembre 2000 e, una volta realizzato, rientrerà tra i gasdotti previsti alla lettera b) del medesimo comma, in quanto gasdotto facente parte di linee collegate a gasdotti di importazione, destinato a incrementare la capacità di trasporto del sistema, in particolare lungo la direttrice Est-Ovest della Pianura Padana, verso i poli di consumo dell'area nord occidentale e verso gli stoccaggi;
- c) il gasdotto denominato "Menfi-Agrigento", in fase progettuale, rientra tra i gasdotti previsti dall'articolo 2, comma 1, lettera f), del decreto 22 dicembre 2000 e, una volta realizzato, rientrerà tra i gasdotti previsti dalla lettera b) del medesimo comma, in quanto destinato a potenziare le capacità dei metanodotti di importazione collocati in Sicilia, cui è collegato, costituendo la prosecuzione del tratto di metanodotto denominato "Mazara- Menfi", già inserito nella rete nazionale di gasdotti.

**Ritenuto di** esprimere il parere previsto all'articolo 9, comma 1, del decreto legislativo n.164/00 circa l'inserimento nella rete nazionale di gasdotti dei gasdotti indicati nelle citate note del Ministero, anche ai sensi di quanto disposto all'articolo 1, comma 7, lettera h), e comma 8, lettera b), punto 2) della legge 239/04

## **DELIBERA**

1. di esprimere, ai sensi dell'articolo 9, comma 1, del decreto legislativo 23 maggio 2000, n.164, parere favorevole all'inserimento nella rete nazionale di gasdotti dei seguenti gasdotti, indicati nelle note del Ministero dello Sviluppo Economico in data 13 aprile 2006, protocollo n. 6892 (prot. Autorità n. 10934 del 4 maggio 2006) e in data 22 maggio 2006, protocollo n. 8812 (prot. Autorità n. 13704, del 8 giugno 2006), i quali non essendo ancora realizzati rientrano tra i gasdotti previsti all'articolo 2, comma 1, lettera f), del decreto del Ministro dell'Industria, del Commercio e dell'Artigianato 22 dicembre 2000:
  - a) gasdotto di collegamento tra il terminale di rigassificazione di gas naturale liquefatto localizzato a largo delle coste toscane e la rete nazionale di gasdotti;

- b) gasdotto denominato “Poggio Renatico-Cremona”;
- c) gasdotto denominato “Menfi-Agrigento”;

2. di trasmettere il presente provvedimento al Ministero dello Sviluppo Economico.

14 luglio 2006

Il Presidente: Alessandro Ortis